

**SCONTO PRO SOLUTO DI CREDITI DERIVANTI DA VENDITA DOMESTICA DI BENI STRUMENTALI (CAMBIALI E RI.BA.)****INFORMAZIONI SULLA BANCA****Crédit Agricole Italia S.p.A.**

Sede legale: Via Università 1 - 43121 Parma

Telefono: 800 771 100 - dall'estero: 0039 06 52799440

Indirizzo di posta elettronica: [info@credit-agricole.it](mailto:info@credit-agricole.it)

Fax: 02 89542750 - dall'estero 0039 02 89542750

Sito internet: [www.credit-agricole.it](http://www.credit-agricole.it)

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7. Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

**IN CASO DI OFFERTA ATTRAVERSO INTERMEDIARI DEL CREDITO**.....  
Denominazione dell'Intermediario.....  
Nome e Cognome del collaboratore.....  
Numero Iscrizione Elenco Intermediario.....  
Indirizzo Intermediario**CHE COS'È LO SCONTO PRO SOLUTO DI CREDITI DERIVANTI DA VENDITA DOMESTICA DI BENI STRUMENTALI (CAMBIALI E RI.BA.)**

L'operazione di sconto pro soluto di crediti assicurati consiste nell'anticipazione da parte della Banca, previa deduzione degli oneri (interessi, commissioni e spese) di sconto, dell'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, vantato dal Cliente (Cedente) a fronte di una fornitura di beni e/o servizi assistita da copertura assicurativa, mediante la cessione del credito medesimo alla Banca (Cessionario).

La Banca corrisponde al Cliente il valore attualizzato del credito rappresentato da Pagherò Cambiari/ del credito da incassare tramite Ri.Ba.

Il corrispettivo per la disponibilità immediata della somma è rappresentato da una percentuale del valore nominale delle Cambiali/del credito da incassare tramite Ri.Ba. (l'interesse di sconto), trattenuta dalla Banca prima di procedere all'erogazione dell'importo al Cliente.

Presupposto tipico dell'operazione è che il credito sia assistito da polizza assicurativa volturabile. La voltura della polizza determina il momento a partire dal quale si producono gli effetti dell'operazione di sconto e l'accettazione della voltura da parte dell'Assicuratore è subordinata all'inserimento, nel contratto di cessione del credito, di clausole che assicurino il rispetto da parte del Cedente degli obblighi di corretta esecuzione del contratto di fornitura e di collaborazione con nella gestione di eventuali sinistri. Inoltre, la contabilizzazione dello sconto è vincolata all'accettazione della cessione del credito da parte del Debitore Ceduto.

Con il perfezionamento dell'operazione la Banca diventa titolare sia del credito rappresentato da Pagherò Cambiari/del credito da incassare tramite Ri. Ba., sia del credito causale sottostante (in seguito alla cessione del credito stesso dal Cliente alla Banca); per effetto della voltura della polizza la Banca subentra in tutte le garanzie che assistono il credito. Con l'operazione di sconto pro soluto la Banca subentra al Cedente nelle ragioni di credito verso il debitore ceduto e assume il rischio dell'eventuale insolvenza di quest'ultimo, garantendo soltanto l'esistenza del credito stesso.

La cessione del credito avviene pro soluto per la quota assicurata e pro solvendo per la rimanente quota non assistita dalla Polizza tramite la sottoscrizione di apposita lettera di manleva, in ordine alla quale il Cedente garantisce la restituzione del credito alle relative scadenze, a prima richiesta scritta, ogni eccezione rimossa, sino alla concorrenza del relativo importo complessivo. All'operazione di sconto pro soluto non si applicano le spese e le commissioni previste per l'incasso degli effetti cambiari/Ri.Ba.

**Rischi specifici legati alla tipologia di contratto**

Fino all'incasso da parte della Banca dell'ultima delle Cambiali/Ri.Ba. scontate e/o dell'indennizzo previsto dalla polizza il Cliente rimane responsabile in tutte le ipotesi in cui la copertura assicurativa non sia operante a causa di inadempimento da parte del Cliente stesso degli obblighi previsti dalla polizza, dall'appendice di voltura e dagli impegni assunti nei confronti della Banca.

Inoltre, in caso di mancato adempimento spontaneo da parte del debitore ceduto, saranno a carico del Cliente le spese di incasso, di costituzione e di mantenimento in vigore delle garanzie, l'eventuale supplemento di premio in relazione al riscadenziamento e le spese di protesto, se previste, nonché gli interessi per il periodo tra la data di scadenza e la data di previsto indennizzo dall'Assicuratore alla Banca.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

VOCI DI COSTO	Valore
---------------	--------

**CONDIZIONI DI SCONTO**

Tasso di sconto - esplicito	8,000 %
Commissioni di istruttoria pratica - importo massimo	100.000,00 euro
Durata massima	60 mesi

**Corresponsione degli interessi**

In un'unica soluzione al momento dell'erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) relativo alla Categoria di operazioni 2 "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato in filiale e sul sito [www.credit-agricole.it](http://www.credit-agricole.it) (S *ezione Trasparenza*).

**ALTRE SPESE NON INCLUSE NEL TAEG**

<b>Interessi e spese di mantenimento in vigore della garanzia in caso di mancato pagamento</b>	In caso di mancato pagamento a scadenza, per il periodo tra la data di scadenza di ogni singola rata di pagamento (Cambiale/Ri.Ba.) e la data di previsto indennizzo dall'Assicuratore alla Banca (e, comunque, non oltre 150 giorni dalla data della succitata scadenza), il Cliente riconosce alla Banca gli interessi al tasso Euribor, base 360, a tre mesi sulla quota assistita da copertura assicurativa. Inoltre saranno a carico del Cliente le spese di costituzione e di mantenimento in vigore delle garanzie, nonché l'eventuale supplemento di premio in relazione al riscadenziamento.
--	---

**TEMPI DI EROGAZIONE**
**Disponibilità dell'importo**

L'importo spettante al Cliente a titolo di valore attualizzato delle Cambiali/del credito da incassare tramite Ri.Ba. ceduti alla Banca sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dal Cliente presso la Banca, entro il termine previsto come "valuta di accredito" nelle condizioni economiche del contratto di sconto. Il termine decorre dalla data alla quale risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. la sottoscrizione da parte del Cliente, della Banca e dell'Assicuratore dell'appendice di voltura della polizza assicurativa che assiste il credito ceduto;
2. la sottoscrizione per accettazione da parte del Debitore Ceduto della notifica della cessione del credito a favore della Banca;
3. la consegna alla Banca degli effetti cambiari girati a nome della Banca stessa ovvero l'invio alla Banca del flusso elettronico contenente le Ri.Ba. da incassare
4. l'accettazione da parte della Banca dell'ulteriore documentazione richiesta dal contratto di sconto, soddisfacente rispetto alle esigenze di tutela degli interessi della Banca in quanto nuovo intestatario della polizza assicurativa e cessionario dei crediti derivanti dalla fornitura.

**Termini per gli adempimenti a carico del Cliente**

La consegna da parte del Cliente degli effetti cambiari girati a nome della Banca ovvero dell'invio alla Banca del flusso elettronico contenente le Ri.Ba. da incassare, unitamente a tutta la ulteriore documentazione richiesta dal contratto di sconto, deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Nel caso di mancato rispetto di tale termine la Banca avrà il diritto di comunicare al Cliente la risoluzione del contratto di sconto.

Il Cliente deve rimborsare alla Banca le somme imputabili alla Quota Non Assicurata in relazione a ogni effetto rimasto insoluto alla rispettiva scadenza, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte della Banca; in caso di mancato rispetto di tale termine da parte del Cliente, sulle somme decorreranno gli interessi al tasso previsto dal contratto di sconto, senza necessità di costituzione in mora.

**RECESSO E RECLAMI**
**Recesso dal contratto**

Il cliente può recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura. Di norma non è previsto un periodo di preavviso. La richiesta di recesso deve essere comunicata mediante Lettera Raccomandata A.R.

La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto, di ridurne l'importo o di sospenderne l'utilizzo in ogni momento dandone immediata comunicazione al cliente mediante Lettera Raccomandata A.R.. In caso di risoluzione il Cedente è tenuto al rimborso integrale del corrispettivo della cessione, oltre eventuali interessi calcolati dal giorno dell'accredito a quello dell'effettivo rimborso, nella misura prevista dal Documento di Sintesi, nonché al risarcimento nei confronti del Cessionario di tutti gli eventuali danni subiti di qualsivoglia natura (comprensivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle spese, commissioni, prelievi di natura tributaria).

**Reclami**

I reclami vanno inviati per posta al Servizio Reclami Crédit Agricole Italia S.p.A. Via Università, 1 - 43121 Parma o all'indirizzo mail: [reclami@creditagricole.it](mailto:reclami@creditagricole.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: [reclami@pec.credit-agricole.it](mailto:reclami@pec.credit-agricole.it). Tempo massimo per il trattamento del reclamo 60 giorni. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore;
- uno dei seguenti organismi di conciliazione per attivare il procedimento di mediazione come stabilito dal contratto: (i) Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia); (ii) Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36); (iii) Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127); (iv) Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267); (v) Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia; (vi) ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro, previo accordo con l'altra parte.

**LEGENDA**

<b>Assicuratore</b>	Società di assicurazioni, le cui coperture sono considerate volturabili dalla Banca, che forniscono servizi di assicurazione sui contratti di fornitura stipulati con acquirenti italiani
<b>Cessione del credito</b>	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
<b>Cessione pro soluto</b>	Il Cedente garantisce la sola esistenza del credito e non anche il pagamento da parte del debitore alle scadenze degli effetti cambiari / Ri.Ba.
<b>Cessione pro solvendo</b>	Il Cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con liberazione del Cedente stesso solo a seguito dell'adempimento da parte del debitore ceduto.
<b>Girata</b>	L'apposizione della firma che trasferisce i diritti di un titolo di credito all'ordine.
<b>Valuta di accredito</b>	Data in cui il netto ricavo della cessione viene reso disponibile sul conto del Cliente.